



DELIBERA N. 221/25/CONS

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 3,
DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241
MANCATA OTTEMPERANZA DA PARTE DI JAMENDO S.A. ALLE
PRESCRIZIONI RECALE DALLA DELIBERA N. 119/25/CONS**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 10 settembre 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”* e successive modifiche e integrazioni, di seguito LDA;

VISTA la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso *on line* nel mercato interno;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante *“Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno”*, di seguito Decreto;

VISTO il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”*, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e, in particolare, l’art. 19, che modifica la LDA e il Decreto;

VISTO in particolare il comma 2 dell’art. 19 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, il quale stabilisce che *“Per gli organismi di gestione collettiva ((e le entità di gestione indipendenti)) di cui all'articolo 180, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, stabiliti in Italia, ((nonché per gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti stabilite nel territorio dell'Unione europea operanti in Italia,)) l'esercizio dell'attività di intermediazione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35”*.

VISTO il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di*



infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 e, in particolare, l’articolo 15, che modifica la LDA e il Decreto;

VISTO in particolare l’art. 1 del Decreto ove sono stabiliti “i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente, nonché i requisiti per la concessione di licenze multiterritoriali da parte di organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore per l’uso on line di opere musicali nel mercato interno”;

VISTO l’art. 2, comma 2, del Decreto, il quale stabilisce che “Per «entità di gestione indipendente» si intende, fermo restando quanto previsto dall’articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, un soggetto che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d’autore o diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi entrambi i seguenti requisiti: a) non è detenuta né controllata, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti; b) persegue fini di lucro.”;

VISTO altresì l’art. 8, comma 1, del Decreto, il quale stabilisce che “gli organismi di gestione collettiva diversi dalla Società Italiana degli autori e degli editori e le entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione del diritto d’autore o dei diritti connessi a diritti d’autore devono disporre dei seguenti requisiti:

a) costituzione in una forma giuridica prevista dall’ordinamento italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea che consenta, con riferimento agli organismi di gestione collettiva, l’effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti;

b) il rispetto della normativa vigente in relazione alla forma giuridica prescelta;

c) un’organizzazione conforme a quanto stabilito dalla Sezione II del presente Capo;

d) previsione espressa nello statuto, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, dei seguenti elementi: 1) l’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, quale oggetto sociale esclusivo o, comunque, prevalente; 2) la tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo III, Sezione III, paragrafo 2, del codice civile; 3) la redazione del bilancio ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX, del codice civile.”;

VISTO l’art. 8, comma 3, del Decreto per cui “[i] soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a segnalare l’inizio dell’attività secondo le modalità previste dall’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 40, trasmettendo altresì alla



suddetta amministrazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante il possesso dei requisiti previsti al precedente comma I, insieme ad una copia del proprio statuto”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il regolamento allegato alla delibera n. 396/17/CONS, recante “*Attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno*”, di seguito *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025”;

VISTA la delibera n. 119/25/CONS del 30 aprile 2025 con la quale l'Autorità, esaminata l'istanza presentata dalla società Jamendo S.A. ai fini dell'iscrizione all'elenco tenuto dall'Autorità ai sensi dell'art. 40 del Decreto, indicava le misure cui la società istante avrebbe dovuto adeguarsi nel termine di 60 giorni dalla notifica per rendere la propria attività conforme alle prescrizioni contenute nel Decreto, secondo la procedura descritta nell'articolo. 19 della legge n. 241/90;

CONSIDERATO in particolare quanto segue:

- (i) in data 29 maggio (prot.n. 0133683) l'Autorità, nel notificare la predetta delibera, richiedeva alla Società di conformare la propria attività alle prescrizioni di legge presentando la necessaria documentazione integrativa, entro il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa (28 luglio 2025);
- (ii) in data 23 luglio u.s. (prot. n. 0186298) Jamendo ha inviato una richiesta di chiarimenti nella quale si invitava l'Autorità a “*valutare il rispetto delle misure sopracitate da parte di Jamendo nel senso che essa è conforme alle disposizioni della legge lussemburghese che prevedono i medesimi obblighi sanciti dalle pertinenti disposizioni del codice civile italiano come sopra indicate, rendendosi Jamendo disponibile a fornire ulteriore documentazione atta a provare che la normativa lussemburghese è sostanzialmente in linea con quella italiana*”;
- (iii) con nota del 25 luglio 2025 (prot.n. 0189872), nel richiamare quanto previsto nella menzionata delibera n. 119/25/CONS, si ribadiva alla società la necessità di conformarsi alle prescrizioni di legge (entro il termine stabilito del 28 luglio 2025), comunicando, segnatamente, i riferimenti del soggetto incaricato della revisione contabile e trasmettendo una



dichiarazione concernente l'impegno a presentare la relazione di trasparenza ai sensi dell'art. 28 del Decreto;

- (iv) entro la predetta scadenza Jamendo non ha fornito le informazioni richieste;
- (v) l'art. 19, comma 3, della legge 241/1990, prevede che “[l'] *amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. [...] L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure*” (enfasi aggiunta);

PRESO ATTO del mancato adeguamento della Società Jamendo alle misure indicate dall'Autorità con la delibera n. 119/25/CONS;

RITENUTO conseguentemente, in ossequio ai criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza cui l'Amministrazione procedente uniforma l'esercizio dei poteri ad essa conferiti dalla legge ivi compreso il potere inibitorio assegnatole dalla legge n. 241/1990, che la società Jamendo non può essere iscritta all'elenco tenuto dall'Autorità ai sensi dell'art. 40 del Decreto in quanto non soddisfa i requisiti cui l'art. 8 del medesimo decreto subordina l'esercizio dell'attività di intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi al diritto d'autore da parte di una EGI;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. La società Jamendo SA non può essere iscritta all'elenco tenuto dall'Autorità ai sensi dell'art. 40 del Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in quanto non soddisfa i requisiti cui l'art. 8 del medesimo decreto subordina l'esercizio dell'attività di intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi al diritto d'autore da parte di una EGI.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

2. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 alla Jamendo Société Anonyme è vietato lo svolgimento dell'attività di cui alla comunicazione prot. n. 0060239 del 10 marzo 2025 nei sensi di cui in premessa.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Lazio nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica.

La presente delibera è notificata alla Jamendo Société Anonyme ed è pubblicata sul sito dell'Autorità.

Roma, 10 settembre 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella